

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
88/C 105/01	ECU.....	1
88/C 105/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
88/C 105/03	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	3
88/C 105/04	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo	3
	Corte di giustizia	
88/C 105/05	Sentenza della Corte del 24 marzo 1988 nella causa 104/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<i>Tributi nazionali in contrasto col diritto comunitario — Ripetizione dell'indebito — Prova del mancato trasferimento dei tributi sul prezzo delle merci — Parziale rinuncia agli atti dopo la chiusura della fase orale</i>)	4
88/C 105/06	Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 24 marzo 1988 nella causa 228/86: Jean-Pierre Goossens e altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Concorso interno</i>)	4
88/C 105/07	Sentenza della Corte del 24 marzo 1988 nella causa 240/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<i>Ostacoli all'importazione di cereali</i>)	4
	Commissione	
88/C 105/08	Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato membro	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
	<p>II <i>Atti preparatori</i></p> <p>.....</p> <hr/>	
	<p>III <i>Informazioni</i></p> <p>Commissione</p>	
88/C 105/09	Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco	13
	<hr/> <p>Rettifiche</p>	
88/C 105/10	Rettifica dell'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dal quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità fino al 22 aprile 1988 (<i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 97 del 13 aprile 1988</i>).....	19

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

20 aprile 1988

(88/C 105/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4425	Peseta spagnola	137,236
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,6831	Scudo portoghese	169,821
Marco tedesco	2,07604	Dollaro USA	1,24987
Fiorino olandese	2,32864	Franco svizzero	1,71545
Sterlina inglese	0,659217	Corona svedese	7,30552
Corona danese	7,97983	Corona norvegese	7,68486
Franco francese	7,05492	Dollaro canadese	1,53835
Lira italiana	1543,60	Scellino austriaco	14,5898
Sterlina irlandese	0,777769	Marco finlandese	4,96700
Dracma greca	166,783	Yen giapponese	154,822
		Dollaro australiano	1,67096
		Dollaro neozelandese	1,88064

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18. 12. 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18. 12. 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19. 12. 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16. 12. 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16. 12. 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13. 5. 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(88/C 105/02)

[stabiliti il 19 aprile 1988 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	nessuna quotazione	Patrasso	nessuna quotazione (1)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	2,250
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	2,498	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,474	Vilafranca del Penedés	nessuna quotazione
Narbonne	2,528	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nimes	2,447	Villarobledo	2,201
Perpignan	2,447	Bordeaux	nessuna quotazione (1)
Asti	2,770	Nantes	2,907
Firenze	1,996	Bari	2,059
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	2,246
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	2,183
Reggio Emilia	2,776	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,402
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	nessuna quotazione
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,505	Prezzo rappresentativo	2,225
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	40,878
Patrasso	nessuna quotazione (1)	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Falset	2,625	Prezzo rappresentativo	40,878
Jumilla	2,612		
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione (1)	Mosel-Rheingau	54,504
Villena	nessuna quotazione (1)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Bastia	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	54,504
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,121		
Barletta	1,934		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,457		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)		

(*) Dal 1° settembre 1987, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,47, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(88/C 105/03)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,33919	0,746720
100 lire	0,0579677	17,2510 ⁽¹⁾
100 dracme	0,535662	1,86685 ⁽¹⁾
100 pesete	0,647958	1,54331 ⁽¹⁾
100 scudi	0,524979	1,90484 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(88/C 105/04)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 367/87), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0160	16	Pakistan	50 000 pezzi
40.0170	17	Tailandia	43 000 pezzi
40.0200	20	Tailandia	118 t
40.0210	21	India	314 000 pezzi
40.0270	27	Pakistan	208 000 pezzi
40.0400	40	Pakistan	25 t
40.0560	56	Hong Kong	6 t
40.1010	101	India	15 t
40.1110	111	Brasile	4 t

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 24 marzo 1988

nella causa 104/86: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana ⁽¹⁾*(Tributi nazionali in contrasto col diritto comunitario —
Ripetizione dell'indebito — Prova del mancato trasferimento
dei tributi sul prezzo delle merci — Parziale rinun-
cia agli atti dopo la chiusura della fase orale)*

(88/C 105/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa 104/86, Commissione delle Comunità europee (agente: Giuliano Marengo) contro Repubblica italiana (agente: Luigi Ferrari Bravo, assistito dal sig. Franco Favara, avvocato dello Stato), causa avente ad oggetto il ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, rendendo praticamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso di tasse nazionali riscosse in contrasto col diritto comunitario e legiferando in materia di rimborso di diritti istituiti dalla normativa comunitaria, è venuta meno agli obblighi imposti dal trattato CEE, la Corte, composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, f.f. di presidente; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins, F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 24 marzo 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Repubblica italiana imponendo al contribuente, mediante l'articolo 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, l'onere di provare, esclusivamente con la prova documentale, che diritti e tasse nazionali di cui egli chiedi il rimborso in quanto indebitamente corrisposti, perché contrastanti con gli articoli 9 e seguenti e 95 del trattato CEE, non sono stati trasferiti su altri soggetti, e attribuendo al suddetto articolo efficacia retroattiva, è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 5, 9 e seguenti e 95 del trattato.*

2. *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 172 del 10. 7. 1986.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda sezione)

del 24 marzo 1988

nella causa 228/86: Jean-Pierre Goossens e altri contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendenti — Concorso interno)*

(88/C 105/06)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 228/86, Jean-Pierre Goossens, Silvio Marschin, Walter Sandkuhl e Gerard Dunne, dipendenti della Commissione in Lussemburgo, con l'avv. domiciliario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis, contro Commissione delle Comunità europee (agente: Dimitrios Gouloussis) avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice del concorso interno COM/A/8/84 di non inserire i ricorrenti nell'elenco di idoneità, nonché l'annullamento delle nomine effettuate a seguito del suddetto concorso per la costituzione di una riserva, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; K. Bahlmann e T. F. O'Higgins, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: D. Loutermann, amministratore, ha pronunciato, il 24 marzo 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*

2. *Ognuna delle parti sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 258 del 15. 10. 1986.

SENTENZA DELLA CORTE

del 24 marzo 1988

nella causa 240/86: Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana ⁽¹⁾*(Ostacoli all'importazione di cereali)*

(88/C 105/07)

*(Lingua processuale: il greco)**(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pub-
blicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa 240/86, Commissione delle Comunità europee (agente: Xénophon Yataganas) contro Repubblica

⁽¹⁾ GU n. C 258 del 15. 10. 1986.

ellenica (agenti: Nikos Frangakis e Kostas Papakostopoulos), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica ellenica, subordinando le importazioni di cereali alla licenza di esportare divise e detta licenza all'obbligo di riesportare il prodotto, revocando licenze già rilasciate e non comunicando alla Commissione i dati e le disposizioni che erano state adottate, è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 5, 30, 106, paragrafo 1 del trattato CEE nonché del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati per i cereali (GU n. L 281, pag. 1), la Corte, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente; G. Bosco, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione; T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot,

C. N. Kakouris e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: B. Pastor, amministratore, ha pronunciato, il 24 marzo 1988, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Omettendo deliberatamente di fornire alla Commissione il testo delle norme applicate all'importazione di cereali e le informazioni richieste da detta istituzione in merito alle licenze di esportare divise nonché in merito alle importazioni di cereali effettuate nel corso del 1984, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 5 del trattato CEE.*
2. *Per il resto, il ricorso è respinto.*
3. *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato membro ⁽¹⁾

COM(88) 153 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, a norma dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 5 aprile 1988)

(88/C 105/08)

⁽¹⁾ GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 12.

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

immutato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

con la cooperazione del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per facilitare il diritto di stabilimento delle società di cui all'articolo 58 del trattato, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) e il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevedono il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che finora detto coordinamento è stato realizzato, in materia di pubblicità, con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulle società di capitali; che esso è stato proseguito, in materia contabile, con la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio ⁽²⁾ sui conti annuali di taluni tipi di società, con la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio ⁽³⁾ sui conti consolidati e con l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 20.

TESTO PROPOSTO

considerando che tali direttive si applicano alle società in quanto tali, ivi comprese le loro filiali, senza però contemplare le loro succursali; che la creazione di una succursale, come la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro;

considerando che, per quanto riguarda le succursali, la mancanza di coordinamento, in particolare nel campo della pubblicità, comporta l'esistenza di una certa disparità, sul piano della tutela dei soci e dei terzi, tra le società che operano negli altri Stati membri aprendo delle succursali e quelle che vi operano costituendosi delle filiali; che è opportuno eliminare tale disparità per assicurare una tutela equivalente alle persone interessate;

considerando che in questo campo le divergenze delle legislazioni degli Stati membri perturbano l'esercizio del diritto di stabilimento e che è dunque necessario eliminarle per la salvaguardia di tale diritto;

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, si impongono delle misure di pubblicità nello Stato membro ove la succursale è situata; che per realizzare questa pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza, alle informazioni concernenti le succursali stesse e ad un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che in virtù delle regole comunitarie esistenti ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

considerando che le disposizioni nazionali che prescrivono la pubblicità dei documenti contabili riguardanti la succursale hanno perso la loro ragion d'essere, dopo che le legislazioni nazionali in materia di redazione, di controllo e di pubblicità dei documenti contabili sono state coordinate; che quindi è sufficiente pubblicare, presso il registro della succursale, i conti annuali della società e, in mancanza di questi, i conti consolidati nei quali la società è compresa;

TESTO MODIFICATO

considerando che, per assicurare la protezione delle persone che per il tramite di una succursale instaurano un rapporto con la società, sono necessarie misure di pubblicità nello Stato membro in cui la succursale è situata; che l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una affiliata per cui è paragonabile in tale contesto il pubblico interesse alla pubblicità; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità;

considerando che detta pubblicità può essere limitata, ad eccezione del potere di rappresentanza e dello scioglimento della società, alle informazioni concernenti le succursali stesse e a un riferimento al registro della società di cui la succursale è parte integrante, dato che, in virtù delle regole comunitarie esistenti, ogni informazione riguardante la società in quanto tale è disponibile in questo registro;

immutato

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

considerando che, per evitare qualsiasi discriminazione basata sul paese d'origine della società, la direttiva deve comprendere altresì le succursali di società soggette al diritto dei paesi terzi e organizzate in forme giuridiche comparabili alle società di capitali; che per queste succursali si impongono determinate disposizioni diverse da quelle che si applicano alle succursali di società soggette al diritto degli altri Stati membri, per il solo fatto che le società dei paesi terzi non sono soggette alle suddette direttive,

immutato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

immutato

I

I

Succursali di società di altri Stati membri

immutato

Articolo 1

Articolo 1

Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società soggette alla legislazione di un altro Stato membro alle quali si applica la direttiva 67/151/CEE sono pubblicati in conformità della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 3 della suddetta direttiva.

immutato

Articolo 2

Articolo 2

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

immutato

a) l'indirizzo della succursale;

a) *bis* l'oggetto delle attività della succursale;

b) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE è costituito per la società ed il numero di registrazione in questo registro;

immutato

b) *bis* l'esistenza nel medesimo Stato membro di altre succursali, con le indicazioni di cui alle lettere a) e b);

c) la denominazione della succursale se essa non corrisponde a quella della società;

d) la nomina, la cessazione delle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, oppure in quanto rappresentanti permanenti della società per quanto concerne l'attività della succursale, hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; occorre precisare se tali persone possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

TESTO PROPOSTO

TESTO MODIFICATO

- | | |
|---|---|
| e) i documenti contabili di cui all'articolo 3; | d) <i>bis</i> lo scioglimento della società nonché la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j) della direttiva 68/151/CEE; |
| f) la soppressione della succursale. | immutato |
| | f) la soppressione della succursale nonché il suo trasferimento. |

*Articolo 3**Articolo 3*

1. L'obbligo della pubblicità in materia di documenti contabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) concerne soltanto i conti annuali e la relazione sulla gestione della società. Questi documenti devono essere redatti e controllati a norma della legislazione dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità delle direttive 78/660/CEE e 84/253/CEE.

immutato

2. Il paragrafo 1 non si applica se le disposizioni della direttiva 78/660/CEE relative al contenuto, al controllo e alla pubblicità dei conti annuali, a norma dell'articolo 57 della stessa direttiva, non sono applicabili alla società che è impresa figlia ai sensi della direttiva 83/349/CEE del Consiglio. In questo caso l'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 1 concerne i conti consolidati e la relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre della società. Questi documenti devono essere redatti e controllati a norma della legislazione cui l'impresa madre è soggetta, conformemente alle direttive 83/349/CEE e 84/253/CEE.

immutato

3. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sia effettuata nella lingua ufficiale e che la loro traduzione sia autentica.

*Articolo 4**Articolo 4*

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre le menzioni prescritte all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in questo registro.

immutato

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO
II	II
Succursali di società di paesi terzi	immutato
<i>Articolo 5</i>	<i>Articolo 5</i>
<p>Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette al diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma comparabile a quelle previste dalla direttiva 68/151/CEE, sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 3 della suddetta direttiva.</p>	immutato
<i>Articolo 6</i>	<i>Articolo 6</i>
<p>1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 5 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:</p>	immutato
a) l'indirizzo della succursale;	a) <i>bis</i> l'oggetto delle attività della succursale;
b) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;	
c) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di registrazione in detto registro;	c) <i>bis</i> l'esistenza, nel medesimo Stato membro, di altre succursali, con le indicazioni di cui alle lettere a), a <i>bis</i>) e c)
d) l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica di tali documenti;	immutato
e) il tipo, la sede, la denominazione e l'oggetto delle società nonché l'importo del capitale sottoscritto, se queste indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera d);	
f) la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;	
g) la nomina, la cessazione delle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo della società legalmente previsto o membri di tale organo, oppure in quanto rappresentanti permanenti della società per quanto concerne l'attività della succursale, hanno il potere di impegnare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; occorre precisare se possono agire da sole o devono agire congiuntamente;	g) <i>bis</i> lo scioglimento della società nonché la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori;
h) i documenti contabili di cui all'articolo 7;	immutato

TESTO PROPOSTO

i) la soppressione della succursale.

2. Lo Stato membro in cui la succursale è stata creata può prescrivere il deposito, presso il registro della succursale, di una firma autenticata delle persone di cui al paragrafo 1, lettera g).

Articolo 7

1. L'obbligo della pubblicità in materia di documenti contabili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera h), concerne almeno i conti annuali e la relazione sulla gestione della società.

2. Se la società, in mancanza di conti annuali e di una relazione sulla gestione, redige i conti consolidati e la relazione sulla gestione consolidata, l'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 5 concerne tali conti consolidati e tale relazione consolidata.

3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere stati redatti e controllati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta conformemente alle relative disposizioni di tale legislazione, oppure, in mancanza di queste, conformemente ai principi contabili generalmente ammessi in questo Stato.

4. È applicabile l'articolo 3, paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in questo registro.

TESTO MODIFICATO

i) la soppressione della succursale nonché il suo trasferimento.

immutato

Articolo 7

immutato

immutato

3. I documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere conformi rispettivamente alla direttiva 78/660/CEE ed alla direttiva 83/349/CEE, o essere redatti in modo da essere equivalenti a conti annuali o a conti consolidati e ad una relazione sulla gestione o ad una relazione consolidata sulla gestione redatti a norma della direttiva rispettivamente contemplata; essi devono inoltre essere stati controllati a norma della legislazione dello Stato cui la società è soggetta.

immutato

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale in questo registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, vanno indicati altresì tale registro e il numero di iscrizione.

*II bis***Pubblicità relativa alle succursali nel registro della società***Articolo 8 bis*

Gli elementi che determinano l'identità delle succursali create da società soggette alla legislazione di uno Stato membro a cui si applica la direttiva 68/151/CEE formano oggetto di pubblicità presso tali società conformemente all'articolo 3 della summenzionata direttiva, indipendentemente dall'ubicazione delle succursali stesse.

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO
III	III
Disposizioni transitorie e finali	immutato
<i>Articolo 9</i>	<i>Articolo 9</i>
Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e nei casi in cui nei documenti commerciali non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 4 e 8.	immutato
<i>Articolo 10</i>	<i>Articolo 10</i>
Ciascuno Stato membro designa le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalla presente direttiva.	immutato
<i>Articolo 11</i>	<i>Articolo 11</i>
Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 3 e 7 alle succursali create dalle banche, dagli altri istituti finanziari e dalle imprese assicuratrici.	immutato
<i>Articolo 12</i>	<i>Articolo 12</i>
1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1° gennaio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	immutato
2. Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992.	2. Gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1991.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
<i>Articolo 13</i>	<i>Articolo 13</i>
Il comitato di contatto istituito in forza dell'articolo 52 della direttiva 78/660/CEE ha anche per compito:	immutato
a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, un'applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione in particolare su problemi concreti della sua applicazione;	
b) di consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi e sugli emendamenti da apportare alla presente direttiva.	
<i>Articolo 14</i>	<i>Articolo 14</i>
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	immutato

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris
 Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
 Azienda di Stato per gli interventi nel mercato (AIMA), Roma
 Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten (HPA), Den Haag
 Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), Bruxelles
 Ministère de l'agriculture (OBEA), Luxembourg
 Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading
 Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin
 Direktoratet for Markedsordningerne (EF-D), København
 Υπηρεσία Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ), Αθήναι
 Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), Madrid
 Ministério da industria e comércio, (MIC) Lisboa

Bando di gara per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco

(N. 2/1988)

(88/C 105/09)

I. Oggetto

1. È indetta una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco della sottovoce 1701 99 10 della nomenclatura combinata.
2. La gara permanente si effettua conformemente alle disposizioni:
 - del regolamento (CEE) n. 766/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽²⁾,
 - e del regolamento (CEE) n. 1035/88 ⁽³⁾,

II. Termini

1. La gara permanente rimane aperta sino a una data da determinare successivamente. Durante il periodo della sua validità, si procede a gare parziali.
- 2.1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale decorre dal 22 aprile 1988 e scade alle ore 10.30 del 4 maggio 1988.

- 2.2. Per le successive gare parziali, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10.30 del mercoledì di ogni settimana.
- 2.3. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo alla scadenza del termine precedente di cui trattasi.
- 2.4. Tuttavia, il termine di presentazione delle offerte la cui scadenza è prevista per:
 - il mercoledì 12 ottobre 1988 scade il martedì 11 ottobre 1988 alle ore 10.30;
 - il mercoledì 2 novembre 1988 scade il giovedì 3 novembre 1988 alle ore 10.30;
 - i mercoledì 9 e 16 novembre 1988 scade rispettivamente i martedì 8 e 15 novembre 1988 alle ore 10.30.
- 2.5. Inoltre, la gara parziale prevista per il mercoledì 28 dicembre 1988 non avrà luogo.

3. Le ore limite fissate nel presente bando sono le ore del Belgio.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 26. 5. 1968, pag. 6.
⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988.

4. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, il bando di gara è valido per tutte le gare parziali che vengano effettuate nel periodo di validità della gara permanente.

III. Offerte

1. Col presente bando si invitano gli interessati a presentare, per ogni gara parziale, le offerte relative all'importo del prelievo all'esportazione e/o della restituzione all'esportazione dello zucchero di cui al titolo I.

- 2.1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alla data e all'ora indicate nel titolo II, punto 2, mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telexscritto o telegramma o telecopia ad uno dei seguenti indirizzi:

- Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo,
Via Palestro 81,
I-00100 Roma
(telex n. 611-48, 612-51, Minagrin per l'AIMA, tel. 4 95 72 83; telefax: 47 43 971)
- Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,
120, boulevard de Courcelles,
F-75017 Paris
(telex: FIRS Paris 660 597, tel. 4766 51 80; telefax: 47 63 18 44)
- Bundesanstalt für
landwirtschaftliche Marktordnung,
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt am Main 18
(telex n. 04-11475, 04-16044, 04-11156, 04-11727, tel. 0 69/15 64-0; telefax: 15 64 651)
- Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhoudersplantsoen 12,
NL-2517 JL Den Haag
(telex n. 325 79, tel. 0 70-70 87 08; telefax: 070 46 14 00)
- Office belge de l'économie et de l'agriculture,
Rue de Trèves 82,
B-1040 Bruxelles
(telex n. 240 76 e n. 655 67, tel. 230 17 40; telefax: 230 25 33)
- Intervention Board for Agricultural Produce,
Fountain House, 2 Queens Walk,
Reading RG1 7QW, Berkshire
(telex n. 848 302, tel. 58 36 26; telefax: 58 36 26, ext. 2307)
- Irish Sugar Intervention Agency, Departement of Agriculture,
Agriculture House, Kildare Street,
IRL-Dublin 2
(telex n. AGRI 242 80 et AGRI 51 182, tel. 78 90 11; telefax: 01-616 263)

— Direktoratet for Markedsordningerne
EF-direktoratet,
Frederiksborggade 18,
DK-1360 København K
(telex n. 15 137, tel. (01) 92 70 00; telefax: 45192 6948)

— Γπηρεσία Διαχείρισεως Αγορών εωργικών Προϊόντων,
Αχαρνών 5,
Αθήνα,
(Τέλεξ 221734 — 221735 — 21738);

— Servicio nacional de productos agrarios,
Beneficencia, 8,
E-28004 Madrid
(telex SENPA E 23427, tel. 222 29 61; telefax: 521 98 32)

— Ministério da industria e comércio,
Avenida da República, 79
F-1000 Lisboa,
(telex n. 13455 — MIC LEH-P, tel. 770587).

- 2.2. Le offerte che non sono presentate per telexscritto, telegramma o telecopia devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. Sulla busta interna, anch'essa sigillata, deve essere apposta la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco n. 2/1988 — Riservato».

3. L'offerta deve precisare:

- a) gli estremi della gara (n. 2/1988);
- b) il nome, il cognome e indirizzo dell'offerente;
- c) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
- d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta;
- e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) prima della scadenza del termine di presentazione, la cauzione di cui al titolo IV, ovvero una prova dell'avvenuta costituzione della cauzione stessa, è pervenuta ad uno degli indirizzi di cui al titolo III, punto 2.1, preso in considerazione dall'offerente per la presentazione della sua offerta;
- b) si riferisce ad un quantitativo pari almeno a 250 t di zucchero bianco;
- c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui al titolo V, punto 6.1, lettera b), il o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;

- d) e corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che il prodotto da esportare è zucchero bianco di qualità sana, leale e mercantile, della sottovoce 1701 99 10 della nomenclatura combinata,
- e) e corredata da una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario a
- completare, la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui al titolo VI, punto 3, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui al titolo V, punto 6 1, lettera b), non sia rispettato,
 - informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro i 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non sia utilizzato,
- f) contiene tutte le indicazioni di cui al titolo III, punto 3
- 5 L'offerta, le prove e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta
- 6 Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente bando di gara o contenenti condizioni diverse da quelle previste nello stesso non sono prese in considerazione
- 7 Le offerte presentate non possono essere ritirate
- 8 Nell'offerta si può specificare che essa si considera presentata soltanto se
- a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa,
 - b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto
- #### IV Cauzione
- 1 1 Ogni offerente deve costituire una cauzione di 9 ECU per 100 kg di zucchero da esportare ai sensi della presente gara
- 1 2 La cauzione di cui al precedente punto 1 1, fatto salvo il disposto di cui al titolo VI, punto 3, costituisce per gli aggiudicatari all'atto della presentazione della domanda di cui al titolo V, punto 6 1, lettera b), la cauzione del titolo di esportazione
- 2 1 La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto bancario riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi, espressa nella moneta dello stesso Stato. La garanzia è costituita a favore dell'organismo competente interessato
- 2 2 Tuttavia, per le offerte presentate presso l'organismo competente tedesco, la cauzione è costituita a favore della Repubblica federale di Germania. Per le offerte presentate presso l'organismo competente francese, greco, italiano, olandese, danese, irlandese, belga, del Regno Unito, spagnolo o portoghese, la garanzia può essere costituita tramite un istituto di credito riconosciuto dallo Stato membro interessato. La garanzia è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta
- 3 1 Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata soltanto
- a) per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale non sia stato dato seguito alla loro offerta,
 - b) per quanto riguarda gli aggiudicatari, che non hanno richiesto il loro titolo di esportazione in causa nel termine previsto al titolo V, punto 6 1, lettera b) nel limite di 8 ECU per 100 kg di zucchero bianco
- Tuttavia, questa parte di cauzione che può essere svincolata, è ridotta di un importo che rappresenta la differenza esistente, se del caso
- tra l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è più elevato del primo, oppure
 - tra l'importo minimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale in causa e l'importo massimo del prelievo all'esportazione fissato per la gara parziale successiva, allorché quest'ultimo importo è meno elevato del primo,
- c) per quanto riguarda gli aggiudicatari per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80⁽¹⁾, l'obbligo di esportare derivante dal titolo V, punto 6 1, lettera b), delle condizioni dell'articolo 33 di detto regolamento
- 3 2 La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata, è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi

⁽¹⁾ GU n. L 338 del 13.12.1980, pag. 1

4. In caso di forza maggiore, l'organismo competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall'interessato.

V. Aggiudicazione

1. Previo esame delle offerte, per ogni gara parziale può essere fissato un quantitativo massimo.
2. Può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale.

3.1. Salvo il caso d'applicazione delle disposizioni del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.

3.2. Salvo il caso d'applicazione della disposizione del punto 2 e fatto salvo quanto disposto ai punti 4 e 5, qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.

4. Allorché per una gara parziale sia stato fissato un quantitativo massimo:

— nel caso in cui sia fissato un prelievo minimo, è dichiarato aggiudicatario l'offerente la cui offerta comporta il prelievo all'esportazione più elevato. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti, sino ad esaurimento di detto quantitativo, in base all'ammontare del prelievo all'esportazione partendo da quello più elevato;

— nel caso in cui sia fissata una restituzione massima, per la dichiarazione di aggiudicazione si procede in conformità delle disposizioni del primo trattino; in caso di esaurimento o di mancanza di offerte che comportino un prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari, sino ad esaurimento del quantitativo massimo, gli offerenti la cui offerta comporta una restituzione all'esportazione in base all'ammontare della restituzione partendo da quella meno elevata.

- 5.1. Tuttavia, qualora il procedimento di aggiudicazione di cui al punto 4 si risolva, per effetto dell'offerta presa in considerazione, in un superamento del quantitativo massimo, all'offerente in causa viene aggiudicato soltanto il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.

- 5.2. Le offerte che indicano lo stesso prelievo all'esportazione o la stessa restituzione e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:

— proporzionalmente al quantitativo specificato in ciascuna di esse;

— ovvero, per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo da determinare;

— ovvero per estrazione a sorte.

- 6.1. L'aggiudicatario ha:

a) diritto al rilascio alle condizioni di cui alla lettera b) per il quantitativo attribuito di un titolo di esportazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione menzionata nell'offerta;

b) l'obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni interessate del regolamento (CEE) n. 3183/80, una domanda di titolo di esportazione per tale quantitativo al più tardi:

— l'ultimo giorno lavorativo che precede quello della gara parziale prevista la settimana successiva, oppure

— l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando nella settimana in questione non sia prevista alcuna gara parziale;

c) l'obbligo di esportare il quantitativo indicato nell'offerta e di pagare, se del caso, qualora tale obbligo non è stato rispettato, ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) primo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80, l'importo di cui al titolo VI, punto 31

- 6.2. Tale diritto e tali obblighi non sono trasmissibili.

7.1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti del risultato della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.

- 7.2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:

a) gli estremi della gara (n. 2/1988);

b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare;

c) il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, del quantitativo di cui alla lettera b).

8. Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'aggiudicazione da parte degli Stati membri, l'importo proposto per il prelievo o per la restituzione all'esportazione, espresso in moneta nazionale, è convertito in ECU utilizzando i tassi applicabili nell'ambito della politica agraria comune.

VI. Titoli di esportazione

1. Le disposizioni dell'articolo 9, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2630/81 ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 ⁽²⁾ e quelle dell'articolo 10, del regolamento (CEE) n. 645/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1607/80 ⁽⁴⁾, non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente bando.
- 2.1. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi dal giorno del rilascio al termine del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo detta gara parziale.
- 2.2. Tuttavia i titoli rilasciati per gare parziali effettuate a decorrere dal 1° maggio 1989 sono validi soltanto fino al 30 settembre 1989.
- 2.3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali effettuate tra il 4 maggio 1988 e il 31 agosto 1988 sono utilizzati soltanto a decorrere dal 1° settembre 1988.
3. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione non è stato rispettato ai sensi dell'articolo 29, lettera b) e dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 3183/80, e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1, è inferiore:
 - a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo diminuito del prelievo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 ⁽⁵⁾ in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure
 - b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, oppure

- c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo,

viene riscossa, dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c) e la cauzione di cui al titolo IV, punto 1.1.

4. Ai fini della presente gara permanente non può essere invocata la possibilità di revoca prevista all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80.
5. Quando l'aggiudicatario intende presentare una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario nel quadro della presente gara, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3155/85 relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁶⁾.

VII. Adeguamento delle restituzioni o dei prelievi

1. Purché siano assolate le condizioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 766/68, le restituzioni all'esportazione e i prelievi all'esportazione fissati in anticipo in virtù della presente gara:
 - a) anteriormente al 1° luglio 1988, per lo zucchero esportato a decorrere da tale data, e
 - b) anteriormente al 1° luglio 1989, per lo zucchero esportato a decorrere da tale data,
 sono adeguati.
2. Ai fini dell'adeguamento di cui al punto 1, lettera a):
 - a) nel caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 superiore a quello in vigore il 30 giugno 1988, la restituzione all'esportazione è aumentata e il prelievo all'esportazione diminuito della differenza espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero in vigore il 30 giugno 1988;
 - b) in caso di fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988 inferiore a quello in vigore il 30 giugno 1988, la restituzione all'esportazione è diminuita e il prelievo all'esportazione è aumentato della differenza espressa in ECU per 100 chilogrammi, esistente tra il prezzo d'intervento dello zucchero bianco in vigore il 30 giugno 1988 e il prezzo d'intervento dello stesso zucchero applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

3. Per stabilire la differenza di cui al punto 2 precedente, tali prezzi d'intervento sono maggiorati del corrispondente contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.
4. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, lo Stato membro che emette il titolo di esportazione in causa, all'atto del suo rilascio iscrive nella casella 18 a) la seguente menzione: «da adeguare conformemente al regolamento di gara (CEE) n. 1035/88 per le esportazioni posteriori al 30 giugno 19... (secondo il caso 1988 ovvero 1989)».
5. Dietro presentazione da parte del titolare del titolo di esportazione interessato oppure da parte del cessionario, in caso di cessione di tale titolo, allo Stato membro che ha rilasciato quest'ultimo, prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione relative ai quantitativi in causa detto Stato membro indica nella casella 18 a) l'adeguamento da applicare e vi appone il proprio timbro.
6. Per l'adeguamento di cui al punto 1, lettera b), le disposizioni dei punti da 2 a 5 sono applicabili mutatis mutandis.

VIII. Contenzioso

Ogni controversia tra l'aggiudicatario e l'organismo competente presso il quale è stata presentata l'offerta:

1. è di esclusiva competenza:

- allorquando si tratti dell'AIMA, dei tribunali di Roma,
- allorquando si tratti del FIRS, del tribunal de grande instance di Parigi, in tutti i casi, compresi la chiamata in garanzia e il liticonsorzio passivo,
- allorquando si tratti del BALM, dei tribunali di Francoforte sul Meno,
- allorquando si tratti dell'HPA, du College van Berroep voor het Bedrijfsleven, Juliana van Stolberglaan 2, l'Aia,
- allorquando si tratti dell'OBEA, dei tribunali di Bruxelles, senza altro ricorso,
- allorquando si tratti dell'EF-D, dei tribunali di Copenaghen,
- allorquando si tratti dell'ΥΔΑΓΕΠ, dei tribunali di Atene,
- allorquando si tratti del SENPA, dei tribunali di Madrid,
- allorquando si tratti del MIC, del tribunale «da Comarca» di Lisbona;

2. è disciplinata:

- allorquando si tratti dell'ISIA, dalla legislazione irlandese,
- allorquando si tratti dell'IBAP, dalla legislazione inglese.

RETTIFICHE

Rettifica dell'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità fino al 22 aprile 1988

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 97 del 13 aprile 1988)

(88/C 105/10)

A pagina 3:

- il titolo va letto come segue: «Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità»;
 - la quarta riga va letta come segue: «Decisione C(88) 628 della Commissione del 29 marzo 1988».
-

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

L'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI E SUI PAZIENTI
NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

Italia

A partire dalla fine degli anni settanta, la Fondazione europea ha consacrato diversi progetti di ricerca all'interazione esistente fra le nuove tecnologie e lo stress fisico e psicologico.

Il presente rapporto concerne un progetto di ricerca, iniziato alla fine del 1984 con lo scopo di esaminare *l'impatto delle nuove tecnologie sui lavoratori e sui pazienti nel settore dei servizi sanitari*.

Esistono inoltre sei rapporti che presentano, nella lingua originale, gli studi di casi che sono stati condotti nei rispettivi Stati membri della Comunità (Danimarca, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica federale di Germania).

Gli elementi essenziali e le conclusioni di carattere generale sono state riassunte in un rapporto di sintesi redatto dal dott. Mike Fitter (Università di Sheffield).

116 pagine.

Pubblicato in italiano.

N. di catalogo: SY-86-87-004-IT-C ISBN: 92-825-7061-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Lit 13 800 FB 400 ECU 9,40



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg